



*chi si forma
non si ferma!*

Mirko Di Pietrantonio

RIFORMA DELLO SPORT 2023
post D.lgs. 120/2023 (Correttivo bis)

1: IL LAVORO SPORTIVO

- 21 SETTEMBRE 2023 ore 18.00
- 25 SETTEMBRE 2023 ore 20.30

Il quadro

I riferimenti normativi:

D.Lgs. n. 36 del 28/02/21

D.Lgs n. 120 del 29/08/23

D.Lgs. n. 163 del 05/10/22

D.L. n. 198 del 29/12/22 art. 16 (cd. *Milleproroghe*)

D.Lgs. n. 39 del 28/02/21

Entrata in vigore:

1 luglio 2023



Il «**lavoratore sportivo**»

D.Lgs. 36/2021, art. 25 co. 1 + D.Lgs. 120/2023, art. 1

«E' **lavoratore sportivo**:

- **l'atleta**
- **l'allenatore**
- **l'istruttore**
- **il direttore tecnico**
- **il direttore sportivo**
- **il preparatore atletico**
- **il direttore di gara**

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo». «È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15 (articolo che tratta il tesseramento), che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.».



Lavoratore sportivo (2)

D.Lgs. 36/2021, art. 25 co. 1 + D.Lgs. 120/2023, art. 1

La prima innovazione della Riforma dello Sport riguarda il

requisito soggettivo

(=posseduto singolarmente da ciascuno)

ovvero rientra nella figura del lavoratore anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

Art. 1, c 1-ter, D. Lgs n. 120/23: le mansioni necessarie oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1 del D. Lgs n. 36/21, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'autorità di governo delegata in materia di sport, sentito il ministero del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle federazioni sportive nazionali sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al dipartimento per lo sport attraverso il coni e il cip entro il 31 dicembre di ogni anno . In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.



Lavoratore sportivo (3)

D.Lgs. 36/2021, art. 25 co. 1 + D.Lgs. 120/2023, art. 1

Non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione sportivi (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc.) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinati;

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare in qualità di **volontari** la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2 (prestazioni sportive dei volontari). Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del **lavoro sportivo** ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla richiesta. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.



Lavoro sportivo: tipologie

D.Lgs. 36/2021, art. 25 co. 1)

Il lavoratore sportivo che assume una delle qualifiche indicate in precedente sarà soggetto ad un inquadramento contrattuale che dà luogo ad una delle diverse forme quali:

- 1. lavoratore dipendente**
- 2. co.co.co.**
- 3. lavoratore autonomo.**

Nel settore dilettantistico si presume che la prestazione sia di co.co.co se la durata delle prestazioni non supera le 24 ore settimanali.



Il «volontario»

D.Lgs. 36/2021, art. 29

L'articolo 29 definisce la figura dei volontari, ovvero:

»coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali».

Non esiste più la figura dello sportivo "amatore" che è sostituita dal "volontario".



Il volontario (2)

Le prestazioni sportive dei volontari

Le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo, ma possono essere rimborsate spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (rimborsi a piè di lista) per prestazioni eseguite **fuori dal territorio comunale di residenza** del volontario.

D.Lgs. 120/23 «Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), purché non superino l'importo di 150 euro mensili. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente».



Lavoro sportivo: compensi (1)

I compensi per il lavoro sportivo dilettantistico saranno divisi in tre fasce:

- **compensi inferiori a 5.000,00 Euro**
- **compensi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 Euro**
- **compensi di entità superiore ai 15.000,00 Euro.**

Il lavoratore sportivo dovrà rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti, eventuali rapporti con altre società, e obbligo di comunicare tempestivamente l'insorgere di ulteriori rapporti con altre associazioni.



Lavoro sportivo: compensi (2)

Dal punto di vista TRIBUTARIO

Sulla prima e sulla seconda fascia non saranno applicate imposte.

Quindi il limite di esenzione FISCALE si incrementerà dagli attuali 10.000,00 Euro a 15.000,00 Euro annui.

Superata la franchigia dei 15.000,00 Euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione (ad. es. un compenso di 25.000,00 € annui pagherà imposte solamente su 10.000,00 €).



Lavoro sportivo: compensi (3)

Dal punto di vista PREVIDENZIALE

Superata la soglia dei 5.000,00 Euro annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.

Ciò comporta, in concreto, che l'ammontare dei compensi totalmente esenti da oneri (sia fiscali che previdenziali), oggi fissata in 10.000,00 Euro annui, si riduce, in via generalizzata, a 5.000,00 Euro annui.



Lavoro sportivo: compensi (4)

Le aliquote contributive per compensi superiori a
5.000,00 EUR

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO

Aliquota previdenziale

Lavoro subordinato

33% + 5,17% ALIQ.MIN.ASS.

Co.co.co.

25% + 2,03% « «

Lavoratori autonomi

25% + 1,23% « «

Lavoratori sportivi già iscritti presso
altre forme obbligatorie

24%

Fino al 31/12/2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50%
dell'imponibile contributivo.



Lavoro sportivo: compensi (5)

per riassumere...

FASCIA	TRIBUTI	PREVIDENZA
Fino a 5.000 EUR	NO IRPEF	NO INPS
Oltre 5.000 fino a 15.000 EUR	NO IRPEF	SI INPS
Oltre 15.000 EUR	SI IRPEF	SI INPS



Lavoro sportivo: adempimenti

Che cosa bisogna fare per gestire il rapporto di lavoro?

- **i dati del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo – nella forma di co.co.co – dovranno essere comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche disciplinato dal d.lgs. n.39/21.**

A regime, le comunicazioni al RASD vanno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, mentre l'iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

- **tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l'impiego**

segue...



Lavoro sportivo: adempimenti (2)

Che cosa bisogna fare per gestire il rapporto di lavoro?

- il L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) e l'obbligo di comunicazione mensile all'INPS per le co.co.co. (modello Uniemens) sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro
- non vi è obbligo di busta paga nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00 (per importi superiori a euro 5.000,00 si dovrà comunque calcolare il contributo INPS, pagare il modello F24 e inviare il modello Uniemens)

segue...



Lavoro sportivo: adempimenti (3)

Che cosa bisogna fare per gestire il rapporto di lavoro?

- Predisposizione del modello F24: possibilità di generarlo tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche
- Elaborazione della Certificazione Unica (C.U.) e predisposizione del file telematico per la trasmissione all'Agencia delle Entrate: verrà effettuata tramite Registro mentre l'invio telematico del file sarà a cura dell'intermediario abilitato
- **In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023».**



Ulteriori precisazioni

SICUREZZA sul lavoro

- Si attendono chiarimenti; prudenzialmente DVR (Documento di Valutazione Rischi) e adempimenti base sono consigliati in quanto la disciplina in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica anche ai lavoratori sportivi in quanto compatibile con le concrete modalità di esercizio delle prestazioni sportive.
- In attesa di ulteriori chiarimenti, ad oggi è sufficiente la visita medica di idoneità sportiva

INAIL (...segue)



Ulteriori precisazioni (2)

INAIL

Il D. Lgs 120/23 ha previsto l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione INAIL per i co.co.co. sportivi essendo i rischi coperti dalla polizza assicurativa già prevista col tesseramento e obbligatoria per tutti gli sportivi. Sono invece soggetti ad iscrizione INAIL i co.co.co. amministrativo gestionali.

- Se non si hanno spese documentate ma si vuole erogare un compenso, si tratta l'atleta come lavoratore sportivo e non come volontario.
- I collaboratori amministrativo gestionali non sono lavoratori sportivi ma ad essi vengono estesi i benefici di natura fiscale e previdenziale previsti per i lavoratori sportivi.
- Con il Correttivo bis è stata prevista la possibilità da parte delle ASD/SSD, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale.



Ulteriori precisazioni (3)

- **Attenzione per il lavoratore sportivo che risulta essere "familiare a carico»!**

Il reddito del lavoratore è sempre esente (fino a € 15.000...) ma è cambiata la natura ossia non è più considerato "reddito diverso" bensì "reddito da lavoro". Di conseguenza, se il lavoratore sportivo percepisce un **importo annuo superiore a € 2.840,51** (se ha più di 24 anni) **oppure** superiore a

€ 4.000,00 (se ha meno di 24 anni) **non potrà più essere considerato fiscalmente a carico** (decade il beneficio della detrazione a carico).

[Che cos'è la detrazione? E' uno strumento fiscale che permette al contribuente di ridurre il valore delle imposte (tasse)]



Ulteriori precisazioni (4)

- **Pagamento obbligatoriamente con mezzi tracciabili**
- **La regola da rispettare per l'esenzione IRPEF e INPS:
se fino a giugno 2023 ho erogato + di € 10,000,00, allora la soglia esente per il 2° semestre è sempre di € 5.000,00. Se fino a giugno 2023 ho erogato – di € 10.000,00 allora la soglia esente per il 2° semestre è data dal seguente calcolo:
€ 15.000,00 – compenso erogato nel 1° semestre**
- **Per gli istruttori che hanno a che fare con minorenni, vi è l'obbligo di produrre il certificato del casellario giudiziale (D. Lgs 39/14)
<https://certificaticasellario.giustizia.it/sac>**



Aiuto!

In questa fase di transizione sarà **necessario tenersi costantemente aggiornati** e programmare la nuova stagione coinvolgendo il Direttivo delle proprie ASD/SSD e i consulenti fiscali che oggi divengono probabilmente necessari.

Si consiglia pertanto di:

- visitare regolarmente il sito LND Abruzzo alla pagina «Occhio alla Riforma!» e i social media
- leggere i Comunicati Ufficiali di LND Abruzzo
- **LEGGERE LA POSTA ELETTRONICA ufficiale della ASD/SSD!**

Chi si forma, non si ferma!



GRAZIE



*La proprietà intellettuale delle slide appartiene all'Autore. Esse hanno uno scopo illustrativo e l'impostazione semplificata dei contenuti potrà pertanto comportare eventuali necessarie omissioni.

vers. 26/09/23 11:21

